

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

- Al **CAA UNICAA**
caa@pec.unicaa.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
piue.direttore@masaf.gov.it
piue.segreteria@masaf.gov.it
piue.direzione@pec.masaf.gov.it
aoo.piue@pec.masaf.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Alla **RTI Lotto 2**
Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi
tecnici-agronomici
protocollo-lotto2@pec.it

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0039850 del 16/05/2025

OGGETTO: Circolare integrativa della Circolare Agea n. 29528 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 11, comma 1, lett. d) Del decreto ministeriale 21 febbraio 2024 recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio della loro attività."

Ad integrazione della Circolare Agea prot. n. 29528 del 12 aprile 2024 e a chiarimento dell'articolo 11, comma 1, lett. d) del Decreto ministeriale 21 febbraio 2024 recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio della loro attività" si rappresenta quanto segue.

L'art. 11 del citato DM individua i requisiti soggettivi degli amministratori, sindaci, e dipendenti dei CAA e delle società di cui essi si avvalgono, stabilendo che essi non devono *"intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale e di consulenza con le pubbliche amministrazioni"*.

Si chiarisce che il suddetto divieto di intrattenere rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni, non vada inteso in maniera generalizzata, ma debba essere circoscritto alle sole pubbliche amministrazioni che esercitino funzioni di indirizzo e/controllo nei confronti dei CAA (MASAF, Regioni e Province autonome, Agea).

La ratio del divieto è individuabile nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato di svolgere funzioni di controllo dei CAA, prevenendo conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità. Per tali ragioni, il divieto deve essere correttamente riferito alle sole pubbliche amministrazioni che svolgano funzioni di indirizzo e/controllo nei confronti dei CAA, poiché, in siffatti casi, il contemporaneo svolgimento dell'attività di sindaco del CAA e di consulente della PA vigilante può comportare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi.

Nel dettaglio, si profila una situazione di incompatibilità e, dunque, trova applicazione il menzionato divieto con riferimento a qualsiasi rapporto di consulenza direttamente o indirettamente intrattenuto con il Masaf e con gli enti vigilati dallo stesso; con le Regioni e le Province autonome; con Agea, nonché con gli Organismi pagatori e con il coordinamento del PSP e della PAC.

Del resto, anche il secondo comma dell'articolo 11 prevede che i dipendenti del CAA non devono *“intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per le situazioni confliggenti”*, circoscrivendo, così, l'applicabilità di tale divieto alle sole situazioni confliggenti.

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Carfi)